

LEGGE 3 febbraio 1975, n. 18

Provvedimenti a favore dei ciechi.

(GU n.47 del 19-2-1975)

Vigente al: 6-3-1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La persona affetta da cecita' congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, e' a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

Art. 2.

La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecita', e' vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilita' connesse.

Resta ferma il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.

Art. 3.

Per espressa richiesta della persona affetta da cecita' e' ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole "il testimone".

La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole "partecipante alla redazione dell'atto".

Art. 4.

Quando la persona affetta da cecita' non e' in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non puo' sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne e' fatta menzione sul documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere".

Nei casi previsti nel comma precedente il documento e' perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 febbraio 1975

LEONE

MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE